



Venerdì 05/03/2021

Antiriciclaggio: professionisti delegati alle esecuzioni - curatori - commissari

A cura di: Studio Valter Franco

Con il Disegno di Legge n. 2079Â Senato si amplierÃ la platea dei soggetti alle norme antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007.

Dalla relazione al DDL:

âœenell'anno 2019 ben 204.632 immobili sono stati oggetto di incanto, per un controvalore di quasi 30 miliardi di euroâ€..le aste immobiliari Â rappresentano un investimento appetibile per chi disponga di ingenti liquiditÃ â€..il giudice antimafia Gianfranco Donadio dichiarava che: Â«â‰Le aste giudiziarie sono uno dei piÃ¹ vasti coni d'ombra del sistema giudiziario. Si tratta di una zona grigia in cui, senza nessuna fatica, si infilano capitali ingenti senza che nessuno riesca davvero a controllare chi compra cosaâ‰â€..Esistono sufficienti motivi per ritenere che molto spesso la criminalitÃ organizzata utilizzi questo canale per riciclare i proventi delle attivitÃ illecite cui Ã" dedita. La pulizia di tale denaro Â«â‰sporcoâ‰Â» puÃ² avvenire sostanzialmente con due diverse modalitÃ : acquistare l'immobile a un prezzo molto basso, alcune volte anche con metodi intimidatori o piÃ¹ semplicemente limitandosi a versare il deposito cauzionale previsto, per poi recuperarlo Â«â‰pulitoâ‰Â» successivamente all'aggiudicazione dell'immobile a terzi.â€•

In base al DDL dovrebbero essere assoggettati alla normativa ed agli adempimenti conseguenti i professionisti delegati nominati dal Giudice all'esecuzione, i curatori, i commissari giudiziali ed i liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali.

L'articolo 1 estende alle aste immobiliari l'obbligo dell'adeguata verifica della clientela, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitÃ criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonchÃ© della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1Â° agosto 2006, che ne reca misure di esecuzione.

Il Giudice dell'esecuzione dovrÃ inoltre attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al d.lgs. 231/2007.

Presso il Ministero di Grazia e Giustizia verrebbe istituita una banca dati per le aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, gli estremi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione, il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto, le relazioni di stima, i dati relativi alle aggiudicazioni ed alle vendite; i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario saranno messi a disposizione dell'autoritÃ giudiziaria civile e penale.Â L'importo della cauzione sarÃ restituito con le stesse modalitÃ con cui Ã" stata prestata e sul medesimo conto corrente utilizzato per prestarla.